REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1666/69 per quanto riguarda la constatazione dei prezzi in Francia nel settore della carne bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo ad alcune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1666/69, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese (4), prevede che finché i prezzi constatati sul mercato rappresentativo della Francia non rifletteranno l'applicazione del tasso di diminuzione di 7,33 % deciso dal governo francese a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69 al momento della constatazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità, si prenderà in considerazione l'incidenza di una riduzione dell'11,11 % ;

considerando che tale diminuzione dell'11,11 % può portare a difficoltà in occasione della constatazione dei prezzi per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 dato che essa potrebbe impedire che possano essere decise misure d'intervento tenendo conto della diminuzione decisa in Francia del prezzo d'intervento, cioè del 7,33 % ;

considerando che è opportuno pertanto limitare l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1666/69 alla constatazione dei prezzi per l'applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1666/69 è sostituito dal testo seguente :

« Finché i prezzi constatati sul mercato rappresentativo della Francia non riflettono l'applicazione del tasso di diminuzione del 7,33 % deciso dal governo francese a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, al momento della constatazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità per l'applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal regolamento (CEE) n. 805/68, si prenderà in considerazione l'incidenza di una riduzione dell'11,11 %. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(4) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 15.